

STATUTO FONDAZIONE
"FONDAZIONE VIVERE A COLORI ETS"

Rep. n. 3220
Racc. n° 234
Allegato C

ARTICOLO 1 Costituzione

ARTICOLO 1bis – DENOMINAZIONE, SEDE/ delegazioni/ uffici e durata

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE VIVERE A COLORI – ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE VIVERE A COLORI ETS".

La fondazione è regolata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

La fondazione ha sede legale nel Comune di Tivoli, in Via Campolimpido n. 17E.

La modifica della sede legale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE può istituire con delibera, in tutto il territorio regionale, sedi secondarie, operative e/o amministrative, centri o uffici.

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito secondo le disposizioni del decreto legislativo 117/2017, l'ente, di seguito detto "Fondazione Vivere a Colori" inserisce nella propria denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. Finalità

L' Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Fondazione è costituita per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità ed in particolare con sindrome dello spettro autistico e più genericamente del neurosviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera ed il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento sanitario, socio-sanitario e sociale, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".

Le finalità dell'organismo sono pertanto rivolte a persone con fragilità, di cui persone con disabilità del neurosviluppo in ogni fascia d'età, persone con altre disabilità e persone anziane.

2. Attività interesse generale

L' Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse

generale di seguito indicate:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Attività istituzionali e connesse

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come meglio specificate al precedente articolo, a titolo indicativo e non esaustivo, può:

- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- b. partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- c. acquistare beni mobili e immobili;
- d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi

nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;

f. stabilire ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo o disabilità;

g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo ed amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari;

h. promuovere e/o venire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;

i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;

j. promuovere tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

k. promuovere e concorrere, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

l. promuovere, costituire e gestire ed amministrare strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere a bisogni ed alle aspettative delle persone con autismo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

La Fondazione stabilisce rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni di



Terzo Settore o scientifiche allo scopo di adempiere alla propria missione favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, con analoghe finalità.

Stabilisce rapporti di collaborazione di rete con associazioni italiane e straniere di cui condividono pienamente gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale delle attività prestate anche in forma volontaria, libera dei fondatori, dei soci e di terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o autonomi e professionisti.

Possono essere assunti anche i soci fondatori o aderenti.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali di categoria ovvero nel rispetto di quanto previsto del D.Lgs 117/2017.

4. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

La Fondazione può svolgere attività diverse, rispetto all'attività di interesse generale sopra elencate, come secondarie e strumentali, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117. Nel caso la fondazione eserciti attività diverse il Consiglio di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio come previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017

5. Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

La fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.

Per la raccolta fondi possono essere impiegate risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e conformandosi a principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

6. Operazioni

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
- Assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di

- superficie e stipulare contratti o Convenzione con Enti Pubblici e con soggetti privati.
- Amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;

ARTICOLO 5 - VIGILANZA

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 6 – IL PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- dalla dotazione iniziale (detto anche "fondo di dotazione"), il cui complessivo valore è di Euro 120.841,83 (centoventimilaottocentoquarantuno virgola ottantatre), conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali messi a disposizione dai Fondatori in sede di atto costitutivo ai sensi dell'art.22 comma 4 D.Lgs. n. 117/2017 e successivamente dagli altri partecipanti;
- beni mobili ed immobili;
- erogazioni da privati, altri enti con espresso indirizzo di incremento del patrimonio;
- parti di rendite inutilizzate, deliberate dal CDA per eventuali attività di incremento del patrimonio,

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione

Alla Fondazione si applica l'art. 22 del D.Lgs 117/2017, nello specifico comma 4° e 5°.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La gestione del patrimonio dovrà essere ispirata a principi di prudenza e corretta amministrazione, al fine di ottimizzare i risultati di gestione ed evitare dispersione di risorse.

ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, il fondo di gestione è costituito da:

- le rendite del patrimonio;
- i finanziamenti o le elargizioni di enti, società e privati ecc.;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati, inclusi enti del Terzo Settore e dei Soci;

- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito; ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
- proventi del 5x1000;
- ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla fondazione;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi, o entrate comunque denominate provenienti da attività svolte in convenzione, accreditamento per il raggiungimento degli scopi sociali

ARTICOLO 8 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione è senza scopo di lucro pertanto le somme del risultato d'esercizio che dovessero risultare eccedenti al termine di ogni anno di gestione saranno destinate a Riserva e saranno utilizzabili negli anni successivi esclusivamente per la realizzazione delle finalità della Fondazione

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili nelle ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 3, lett. a) e b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9 – BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 nel quale è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione redigerà annualmente il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito, e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dall'Organo di Controllo, devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della

Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati primariamente per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e solo in via secondaria per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Per quanto ivi non espressamente previsto si fa espresso rinvio all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 10 – FONDATORI PROMOTORI, FONDATORI ADERENTI, VOLONTARI e SOSTENITORI

1 - Fondatori promotori

Sono coloro che in sede di trasformazione hanno confermato e aderito alla costituzione della Fondazione. I Soci Fondatori siedono di diritto, o hanno la facoltà di eleggere un proprio rappresentante, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione e hanno tutti i poteri e le facoltà attribuite loro dal presente Statuto. Ciascun Fondatore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.

Trasmissibilità dello status di Fondatore promotore:

lo status di fondatore è sempre intrasmissibile e incedibile, si fa salvo però il diritto degli eredi legittimi o naturali di un fondatore promotore in caso di morte di quest'ultimo, di chiedere adesione all'organismo al CDA della Fondazione, che dovrà decidere con deliberazione a maggioranza semplice e per un numero non superiore ad un erede per ogni socio deceduto o invalido/inabile. Tale potestà è esperibile non oltre 48 mesi dal decesso o evento avverso per il fondatore promotore impossibilitato a proseguire l'attività sociale.

I Soci Fondatori promotori e i loro familiari, qualora versino in condizione di disabilità, svantaggio o comunque disagio così come previsto dall'art.2 del presente statuto hanno diritto di prelazione rispetto ai servizi e le attività della Fondazione gestite con risorse proprie.

2 - Soci Fondatori Aderenti

Possono divenire Fondatori Aderenti con specifica richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, e nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare

rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

2a- Prerogative degli Aderenti

Gli aderenti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

3- Volontari e sostenitori

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività a favore della Fondazione e dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I sostenitori ovvero "Amici della Fondazione" sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che condividono i fini della Fondazione e contribuiscono alla sua vita e alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne Soci o volontari, mediante contributi in denaro, annuali/pluriennali e/o beni e/o prestazioni professionali in forma continuativa secondo modalità determinate con regolamento dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione potrà attribuire carattere di temporaneità a tale qualifica. Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione.

ARTICOLO 11 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Gli Aderenti Fondatori e i Fondatori promotori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni. I partecipanti che si rendano inadempienti agli obblighi e/o ai doveri derivanti dal presente statuto possono essere esclusi dalla Fondazione.

In via esemplificativa e non tassativa né esaustiva si considerano inadempienti i partecipanti che:

- si rendano inadempienti al mento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti

previsti dal presente Statuto;

- tengano o assumano una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - tengano o assumano un comportamento contrario a carta dei servizi e/o ai regolamenti e/o al codice etico ove assunto;
 - tengano o assumano comportamenti o condotte discriminatorie, dirette e/o indirette, verso le Persone e i soggetti cui sono rivolte le attività e lo scopo sociale;
 - tengano o assumano comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi per l'esclusione di Fondatori promotori e con la maggioranza semplice per l'esclusione di Fondatori aderenti.

Donatella

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL' FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente
3. Direzione Generale
4. l'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti nei casi in cui le nomine risultino obbligatorie per legge;
5. l'Assemblea generale dei Fondatori
6. Il Comitato di indirizzo Territoriale
7. Il Comitato degli autorappresentanti.



GRATUITÀ delle cariche

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 sono di norma gratuite, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 del CTS. Le spese documentate potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7 membri. Si compone dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di diritto dai Fondatori Promotori a cui ci possono eventualmente aggiungere membri scelti tra i Fondatori aderenti in funzione del numero definito dei componenti del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. Nomina al suo interno un vice presidente, un tesoriere e un segretario,

immediatamente dopo l'elezione del cda stesso. Gli stessi rimangono in carica fino alla successiva elezione. I componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività dell'organo in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che siano, per loro natura, incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali in modo tale da recarne danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno più consiglieri per decesso, per dimissioni o altra causa, subentrano i primi non eletti ovvero in mancanza di quest'ultimi verranno cooptati un numero di soci fondatori utili al ripristino del numero legale del cda. Se i consiglieri venuti a mancare superino congiuntamente la metà più uno, si dovranno indire nuove elezioni entro i successivi 30gg.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Fondazione è investito dei poteri di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione, senza vincolo di mandato. Spetta al Consiglio di Amministrazione a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) nominare fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) Gestisce il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) stabilire le direttive sulle modalità operative dell'Fondazione;
- d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Fondazione;
- e) deliberare sugli argomenti e atti che siano stati sottoposti dall'Assemblea dei Soci;
- f) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali Commissioni di lavoro e Gruppi di volontari composti anche da membri esterni all'Assemblea dei Soci;
- g) deliberare, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei presenti, le eventuali modifiche del presente Statuto, per le quali ci deve essere in ogni caso l'approvazione della maggioranza dei soci promotori fondatori;
- h) deliberare l'estinzione dell'Fondazione e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 24 del presente statuto;
- i) approvare eventuali regolamenti interni tra cui il regolamento delle riunioni del CDA;
- j) documentare il carattere secondario e strumentali delle eventuali attività diverse svolte dall'Fondazione con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
- k) Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- l) Deliberare incremento del patrimonio;
- m) Determinare i criteri in base ai quali i soggetti possono divenire Aderenti, Sostenitori, Volontari e procede alla loro nomina;
- n) Determinare anche annualmente quote o contributi annuali per mantenere lo status di Fondatore Aderente;
- o) redigere ed approvare il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge e la valutazione di impatto sociale, ove richiesta ovvero tutti i documenti previsti dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- p) chiedere mutui ed affidamenti bancari e autorizzare eventuali attività finanziarie

e/o bancarie in genere e anche postali.

Entro 45 giorni dalla scadenza del mandato del CDA, ottenute le nomine e accertata l'osservanza dello Statuto, il Presidente uscente provvederà a convocare una riunione dell'Assemblea dei Fondatori, per l'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 14 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate:

- dal Presidente, di sua iniziativa, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti più uno del medesimo Consiglio.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con idoneo mezzo che dia prova di avvenuta ricezione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche mediante mezzo telefonico, sms o altro mezzo simile, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. Tali modalità di convocazione e relativo riscontro di tutti i partecipanti dovranno essere fatti constare nel verbale della riunione stessa. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nonché in modalità mista (parte in sede e parte a distanza). Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. Il Presidente ed il segretario verbalizzante di norma devono essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione solo nel caso in cui la modalità di verbalizzazione sia contestuale alla medesima. In tutti gli altri casi in cui il verbale sia redatto successivamente allo svolgimento della seduta, tutti i componenti, compreso il segretario verbalizzante possono essere collegati da remoto. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare, con voto consultivo, l'organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia stato convocato conformemente alla norma statutaria e siano presenti almeno tre dei suoi membri ovvero, quando, in mancanza di convocazione nei termini sopra indicati, siano intervenuti tutti gli amministratori e il componente unico dell'Organo di controllo. Le votazioni sono palesi. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale trascritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.

ARTICOLO 15 – INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- I membri del Consiglio di Amministrazione assenti per n. 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive;
- Rivestano cariche speculari presso altri organismi territoriali competitors, salvo delibera di autorizzazione del CDA a maggioranza qualificata;

Sono cause di esclusione e/o decadenza dal Consiglio di Amministrazione:



- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Fondazione;
- c) l'aver subito condanne per reati dolosi finanziari, fallimentari e contro la persona;
- d) per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- e) per diretta e grave lesione dei diritti delle persone fragili destinatarie delle attività della Fondazione, direttamente e non direttamente ovvero in tutti i casi di condanna per condotte sanzionate dalla L. 67/2006.

L'esclusione deve essere sempre deliberata a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o dall'assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei Fondatori ed è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) guida la politica generale della Fondazione e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, e lo presiede;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- f) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- h) dispone sugli acquisiti e pagamenti, nel rispetto dei limiti delle disponibilità di bilancio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla Fondazione quale datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Fondazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.
- m) Può assumere anche la carica di Direttore dell'organo di Direzione Generale se non separatamente nominato.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e, nel frattempo, il Vicepresidente uscente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 17 IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è direttore dell'organo di direzione generale ed è nominato dal Consiglio

di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze, la qualifica e la durata e natura dell'incarico, vale a dire a titolo subordinato o autonomo e full time o par time. Deve essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza. Il Direttore Generale può coincidere con la carica del Presidente, è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale provvede a:

- predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Inoltre sovrintende e coordina gli organi consultivi della Fondazione (Comitato di Rappresentanza Territoriale e Comitato degli Autorappresentanti). In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine ordinario di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di invitare formalmente gli organi e/o enti preposti a procedere nel più breve tempo possibile alla nomina dei membri di natura elettiva del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza del componente di diritto dello stesso.

ARTICOLO 18 – L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai partecipanti alla Fondazione siano essi Fondatori promotori che aderenti.

L'Assemblea discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) elegge e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione in numero massimo di 7 e minimo di 3, fissando ordinariamente il numero in 3 salvo diversa delibera da adottare prima della tornata elettorale;
- b) elegge l'Organo di Controllo;
- c) ratifica le nomine ad interim;
- d) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sulla Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sullo scioglimento per cause diverse da quelle di cui all'articolo 27 del c.c. e sulla contestuale nomina dei liquidatori, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Ente; nonché sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di devoluzione del patrimonio in conformità



alla normativa vigente.

g) stabilire le direttive sulle modalità operative della Fondazione;

h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Fondazione.

1) Convocazione dell'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Se il Presidente non convoca l'Assemblea e laddove nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione assolve alla funzione, provvede entro 30 (trenta) giorni con urgenza l'Organo di Controllo in persona del suo Presidente, se in esercizio in composizione collegiale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale relativa documentazione da spedire ai aventi diritto 15 giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

2) Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo dei Partecipanti rappresentati.

L'Assemblea che delibera sulla materia di cui alla lettera f) che precede, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Partecipanti rappresentati e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno i due terzi dei Partecipanti rappresentati.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei delegati pari alla maggioranza dei presenti in aula.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali è a scrutinio segreto.

L'Assemblea che delibera sulla materia di cui alla lettera f) che precede sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei delegati che rappresentano almeno i quattro quinti dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto il Presidente, ed i membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ovvero da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

a) regola il suo svolgimento;

b) accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei

Partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

L'Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla vacatio.

ARTICOLO 19 – COMITATO DI RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

Il Comitato è Organo consultivo, ove nominato, è composto da un numero variabile di componenti, con un minimo di 3 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche e giuridiche più impegnate nel Terzo Settore nel territorio provinciale e comunale.

Il Comitato formula raccomandazioni di indirizzo per le attività della Fondazione avendo riguardo al rapporto con il Territorio ed esprime, se richiesto, il proprio parere sulle iniziative della Fondazione stessa.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza, secondo le stesse modalità definite dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato o alcuni suoi componenti possono assistere, su richiesta del Presidente e limitatamente alle materie all'ordine del giorno per le quali il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la partecipazione, alle riunioni del Consiglio medesimo.

I componenti del Comitato permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. Il componente del Comitato che sostituisca un uscente, dura in carica fino alla prevista scadenza del sostituito.

I pareri espressi dal Comitato non sono in alcun modo vincolanti per le decisioni da assumere dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione di Presidente e componente il Comitato è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione quando previste nel regolamento.

All'atto dell'insediamento il Comitato provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.

In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.

Delle riunioni del Comitato vengono redatti specifici verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 20 – COMITATO DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

Il Comitato è Organo consultivo, ove nominato, è formato da persone con disabilità del neurosviluppo in numero minimo di 3 e massimo di 7 di almeno 18 anni di età e non interdette. Formula pareri.

La funzione di Presidente e componente il Comitato è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione quando previste nel regolamento.

Un tutor dovrà sempre essere garantito con oneri a carico della Fondazione.

All'atto dell'insediamento il Comitato provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.

In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.

Delle riunioni del Comitato vengono redatti specifici verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 21– ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre persone, una delle quali assume la funzione di Presidente. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione, al ricorrere dei limiti previsti per legge, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI E OBBLIGATORI

La Fondazione dovrà tenere oltre a tutte le scritture contabili necessarie per la redazione dei Bilanci:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- c) il registro dei soci e dei volontari, tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dei rispettivi organi.

I Libri sopra citati devono essere sempre a disposizione per la consultazione da parte dei membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 23 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, quando non destinati a incremento del patrimonio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle a esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Si applica la disciplina prevista dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24 – ESTINZIONE

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa l'Assemblea dei Soci provvede a nominare un liquidatore. Gli eventuali debiti verranno pagati con il patrimonio senza vincoli della fondazione.

In caso di estinzione della fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente nel territorio della Regione Lazio o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 – NORME RESIDUALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Dante Dittler

[Signature]



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
Valmontone, 05 novembre 2024